



“SBLOCCA CANTIERI” E NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE

LA MODIFICA AL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Dal 18 giugno 2019 sono state innalzate le soglie che non devono essere superate ai fini dell’esenzione dell’obbligo per le s.r.l. di nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (“Sblocca cantieri”), è stato infatti modificato l’art. 379 del **Codice della Crisi di Impresa** che, entrato in vigore lo scorso 16 marzo, aveva modificato l’art. 2477 del c.c..

Nel mirino: le nuove soglie previste

Per effetto di tale modifica, l’obbligo di nomina è ora previsto solo per le s.r.l. che abbiano:

1. un totale dell’attivo dello stato patrimoniale di oltre **4 milioni** di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni di oltre **4 milioni** di euro;
3. un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a **20 unità**.

Rispetto al passato, dunque, le soglie sono state raddoppiate, mentre non è stata modificata la norma che prevede che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore scatta quando si supera per due anni consecutivi **anche uno solo dei parametri indicati**.

Resta, inoltre, inalterata la disposizione che prevede che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alle suddette ipotesi cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Conclusioni:

La riforma mira, pertanto, a garantire maggiore spazio di manovra all’interno delle compagini societarie a responsabilità limitata.

Come rilevato nel corso dei lavori preparatori della nuova legge, sarebbe stato tuttavia opportuno esplicitare che la suesposta modifica dei parametri per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo costituisce **giusta causa per la revoca dei sindaci e dei revisori nel frattempo nominati**, la cui nomina ora non è più obbligatoria.

Contatti:



Avv. Sergio Sisia ssisia@rinaldilawf.com



Avv. Luca Marasco lmarasco@rinaldilawf.com